

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

**Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).**

**Art. 8**

*Carta tecnica regionale(programma 0.5.2.)*

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
- 2.** Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.